

Ghezzano, li 16 Gennaio 2006

Oggetto: Manuale IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) - Edizione 47esima.

In concomitanza con la pubblicazione della 47esima edizione del manuale IATA Dangerous Goods Regulations cogliamo l'occasione per inviarVi l'elenco delle più importanti novità introdotte.

Ricordiamo che tali disposizioni saranno applicabili fino al 31 dicembre 2006 per le spedizioni di merci pericolose via aerea.

Riteniamo, inoltre, opportuno sottolineare che l'elenco di seguito riportato non è da considerarsi esaustivo.

1.3.4 - Archiviazione dei documenti

E' stato inserito un paragrafo che impone un nuovo obbligo per lo speditore.

Tale obbligo prevede che chi mette in spedizione merci pericolose deve archiviare la Shipper's Declaration nonché tutta la documentazione relativa alla spedizione per un periodo di almeno tre mesi. Se l'archiviazione viene effettuata elettronicamente, è necessario assicurarsi che tutti i documenti possano essere stampati integralmente.

2.3.1.3 - Dispositivi contenenti ossigeno liquido

E' vietato il trasporto di dispositivi contenenti ossigeno liquido anche se destinati ad uso medico personale.

2.9.2 - State Variations

Sono state inserite numerose modifiche alle State Variations, in particolare tra gli stati interessati segnaliamo: Francia, Giappone e Stati Uniti.

2.9.4 - Operator Variations

Sono state riportate numerose modifiche, integrazioni e cancellazioni alle disposizioni previste dai vari vettori aerei.

3.2.5.2.4 – 3.2.5.2.5 - Classificazione aerosol

Sono stati inseriti questi due paragrafi che prevedono rispettivamente le seguenti disposizioni:

3.2.5.2.4: i gas appartenenti alla Divisione 2.3 (Gas tossici) non possono essere utilizzati come propellenti per bombolette aerosol, e

3.2.5.2.5: un aerosol contenente sostanze pericolose, diverse dai propellenti, classificate nella divisione 6.1 con gruppo di imballaggio II o III oppure appartenenti alla classe 8 con gruppo di imballaggio II o III, deve essere classificato in modo tale da contemplare anche il rischio secondario relativo alla divisione 6.1 (materie tossiche) o alla classe 8 (materie corrosive).

3.2.5.3 - Aerosol infiammabili

E' stata introdotta per la prima volta la definizione degli aerosol infiammabili che sono identificati come dispositivi contenenti liquidi, solidi, gas o miscele di gas infiammabili; tale definizione non include gli oggetti contenenti sostanze piroforiche, autoreattive o materie che reagiscono pericolosamente con l'acqua.

3.6.2 - Divisione 6.2 - Sostanze infettanti

Sono state introdotte numerose modifiche e integrazioni alle disposizioni relative ai criteri di classificazione delle materie infettanti compresa la definizione di "Campione di diagnostica", nonché alle possibili esenzioni applicabili alle spedizioni via aerea delle suddette materie.

Non riportiamo nella presente il dettaglio di queste variazioni, siamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo.

3.11 - Trasporto di campioni per ulteriori test

Le disposizioni previste per il trasporto di campioni di merci pericolose sono state spostate nel testo del DGR dal paragrafo 4.1.2.2 al paragrafo 3.11. Il contenuto di queste disposizioni non ha subito modifiche.

4.2 - Lista delle materie

I due Proper Shipping Name "Diagnostic specimens" e "Clinical specimens" associati al numero ONU 3373 sono stati sostituiti dal nuovo "Biological substance, Category B". Questa sostituzione diverrà effettiva a partire dal 1° gennaio 2007.

Le materie pericolose identificate dal numero ONU 3399 "Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable" il cui trasporto aereo, nella 46esima edizione del DGR, era vietato, possono, secondo la nuova edizione, essere messe in spedizione. Sono stati, infatti, attribuiti a tale numero ONU tre gruppi di imballaggio e di questi rimane vietato il trasporto solo per il gruppo di imballaggio I su voli "Cargo e passeggeri" mentre è ammesso su voli solo Cargo. Per i gruppi di imballaggio II e III il trasporto è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste nelle relative Packing Instruction.

4.4 - Prescrizioni speciali

E' stata eliminata la nota prevista per le prescrizioni speciali **A9**, **A58** e **A59** e relativa all'obbligo di integrare la descrizione della materia messa in spedizione, riportata nel documento "Air Waybill", con la dicitura "NOT RESTRICTED" e con l'indicazione alfanumerica della disposizione speciale stessa.

La suddetta nota, invece, è stata inserita per le disposizioni speciali **A71** e **A103** e modificata per le disposizioni speciali **A45**, **A67** e **A70**. In questi ultimi tre casi, infatti, le integrazioni sopra riportate non sono più necessarie nel caso di batterie al litio contenute in o imballate con apparecchiature (A45), veicoli o dispositivi azionati da batterie (A67) e veicoli azionati da gas o liquidi infiammabili (A70).

E' stata, infine, soppressa la disposizione speciale **A141** attribuita al numero ONU 3373 mentre è stata introdotta la disposizione speciale **A802** che prevede che alle sostanze che costituiscono un "Chemical kit" o un "First aid kit" venga assegnato il gruppo di imballaggio più restrittivo come previsto al 8.1.6.9.1.

5 - Disposizioni d'imballaggio

Sono state apportate modifiche a numerose Packing Instruction, tra queste segnaliamo le seguenti:

- ⇒ **Packing Instruction P200:** sono state inserite le tabelle contenenti le disposizioni previste per le bombole di gas compressi (Tabella 200.A) e di gas liquefatti e disciolti (Tabella 200.B) che nell'edizione precedente erano riportate nel capitolo 6 (Packing specifications and performance tests).
- ⇒ **Packing Instruction P431:** inserita per la prima volta per le spedizioni del numero ONU 3399 con gruppo di imballaggio II su voli solo cargo e del gruppo di imballaggio III su voli cargo e passeggeri;
- ⇒ **Packing Instruction P432:** inserita per la prima volta per le spedizioni del numero ONU 3399 con gruppo di imballaggio III su voli solo cargo.

7.1.4.1 - 7.1.4.3 – Iscrizioni sui sovrimeballaggi

Le disposizioni contenute in queste sezioni sono state modificate al fine di renderle più chiare.

Si evidenzia che qualora si usino dei sovrimeballaggi e le iscrizioni e le etichette rappresentative di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimeballaggio non siano visibili, queste devono essere riportate sul sovrimeballaggio stesso insieme alla dicitura "OVERPACK" e, se pertinenti, "LIMITED QUANTITIES" e "SALVAGE". Se una spedizione è costituita da più sovrimeballaggi, per rendere più facile la loro identificazione da parte degli operatori, è necessario riportare sul sovrimeballaggio anche un marchio identificativo costituito da un codice alfanumerico e la quantità totale di merce pericolosa. Tali indicazioni devono corrispondere a quelle riportate nella Shipper's Declaration.

7.1.5.1 Iscrizioni sui colli

E' stato chiarito che per le merci pericolose appartenenti alle classi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, l'indicazione della quantità netta su ciascun imballaggio deve essere riportata solo nel caso in cui la spedizione sia costituita da più di un collo. Nel caso di merci pericolose appartenenti alla classe 9 sul collo può essere riportata l'indicazione della quantità netta o, se pertinente, del peso lordo. Inoltre, se per una materia pericolosa nella Shipper's Declaration viene indicato un peso lordo seguito dalla lettera "G", questa indicazione (peso lordo seguito dalla lettera "G") deve essere riportata anche sul collo insieme all'unità di misura. L'indicazione NET QUANTITY deve essere riportata anche sui colli che contengono UN 1845 Diossido di carbonio solido (ghiaccio secco).

8.1.2.3 – Documentazione – Numero di copie

E' stata introdotta una nota nella quale viene specificato che solo il vettore iniziale deve disporre della seconda copia in originale della Shipper's Declaration. Eventuali altri vettori successivi possono disporre di una fotocopia dell'originale.

8.1.6.9.1 – 8.1.6.9.2 - Documentazione – Natura e quantità delle merci pericolose

Tra le informazioni da riportare nella Shipper's Declaration vi è l'indicazione del rischio secondario. Tale rischio deve essere indicato nella suddetta dichiarazione anche se previsto da una Disposizione Speciale o dalle Tabelle C.1 e C.2. rispettivamente per le materie autoreattive della divisione 4.1 o 5.2.

Inoltre, se per una materia pericolosa in corrispondenza del peso del collo nelle colonne H, J o L della sottosezione 4.2 è indicato il "gross weight" (peso lordo), questo dovrebbe comparire nella Shipper's Declaration seguito dalla lettera "G" e dall'unità di misura.

8.1.6.13 – Documentazione – Nome e titolo del firmatario

Nella Shipper's Declaration alla voce "Nome e titolo del firmatario" è ugualmente accettato sia il titolo del firmatario che il nome del dipartimento a cui appartiene.

9.3.2.11 – Segregazione delle materie pericolose

Il testo è stato modificato al fine di chiarire che le disposizioni sulla segregazione delle merci pericolose si applicano sulla base delle etichette di pericolo che sono apposte sui colli, indipendentemente dal fatto che tali etichette identifichino un rischio primario o secondario.

Appendice A

Sono state introdotte le definizioni di "miscela" e "soluzione", mentre è stata eliminata la definizione di "Campione di diagnostica".

Appendice H

Questa appendice è stata introdotta per la prima volta e contiene le principali novità, applicabili dal 1° gennaio 2007, basate sulle modifiche apportate alla 14ª edizione del "Model Regulations" adottato dall'ICAO per l'edizione 2007-2008 delle Istruzioni Tecniche.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi porgiamo distinti saluti.

FLASHPOINT S.r.l.

D.ssa Paola Siciliano

